

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna



I nuovi obblighi e le novità della Legge 215/2021

Lo scenario della sicurezza nelle imprese del territorio provinciale



8 giugno 2022

Ing. Luca Scarpellini – RESPONSABILE VIGILANZA E CONTROLLO SPSAL FORLÌ - CESENA

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Con la **Legge 215/2021** il legislatore ha deciso una **ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.**

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sarà svolta **in modo paritario** dall'**Azienda Sanitaria Locale competente per territorio** e dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** mediante le sue sedi territoriali.

Vedremo quindi, sempre più spesso, nei sopralluoghi, oltre ad operatori **PSAL AUSL**, anche personale dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro???**

E' presto per dirlo!

Al momento lo strumento dei Comitati Articolo 7 si sta riconfigurando.



PREPOSTO

(artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008)

Vengono specificate le funzioni attribuite al preposto che assume ora, nel contesto della gestione aziendale della sicurezza, un ruolo di assoluta centralità a fianco a datore di lavoro e dirigente.



- **Obbligo per datore di lavoro e/o dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall'art. 19 del Testo Unico,**
- **Il preposto non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (sanzione penale).**
- **In caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) hanno l'obbligo di indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati come preposti (sanzione penale).**

Vediamo per intero la Riformulazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*³⁷
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*³⁸
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Modifiche all'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. *L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato⁶⁹.*



l'addestramento, ai fini della sicurezza, in certi ruoli è importante come la formazione.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al [comma 2, secondo periodo](#).⁷⁰

7-bis. La formazione di cui al [comma 7](#) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'[articolo 51](#) o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Anche il Datore di Lavoro deve avere la sua formazione, oltre a dirigenti e preposti.



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del [comma 7](#), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.⁷¹

Per i **PREPOSTI** c'è poi un'enfasi particolare alla efficacia dei contenuti: cadenza biennale, eventi in presenza oppure ogni volta che subentrano configurazioni di rischio nuove.



**Il preposto sempre più al
centro del SISTEMA
SICUREZZA**

Tra gli aspetti oggetto di revisione, rientrano i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare sanciti all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Tab. 1 – Il lavoro irregolare in Italia

(01.01.2019)

Classifica per incidenza del valore aggiunto derivante dal lavoro irregolare sul totale del valore aggiunto dell'economia

REGIONI	Occupati non regolari (numero)	Tasso di irregolarità (%)	Val. Agg. to lav. Irreg / Val. Agg. tot (%)	Val. Agg. to lav. Irreg (milioni €)
Lombardia	504.300	10,4	3,6	12.650
Veneto	206.500	9,0	3,7	5.472
Prov. Aut. Bolzano	26.800	8,8	3,8	844
Friuli Venezia Giulia	54.300	10,0	3,9	1.353
Piemonte	193.000	10,2	4,0	4.899
Emilia Romagna	211.000	9,8	4,0	5.805
Prov. Aut. Trento	26.700	10,0	4,1	761
Valle d'Aosta	5.900	9,6	4,4	190
Liguria	77.800	11,6	4,4	1.966
Toscana	183.200	10,8	4,5	4.701
Marche	70.200	10,4	4,6	1.738
Lazio	421.100	15,5	5,3	9.436
Sardegna	94.900	15,6	5,4	1.669
Basilicata	28.600	14,0	5,6	654
Umbria	49.100	13,2	5,7	1.181
Abruzzo	77.100	14,8	5,8	1.720
Molise	16.500	15,2	6,3	366
Puglia	222.100	16,1	7,1	4.886
Sicilia	282.700	18,7	7,8	6.235
Campania	361.200	19,3	8,5	8.285
Calabria	135.900	22,0	9,8	2.922
ITALIA	3.248.900	12,8	4,9	77.732
Nord Ovest	781.000	10,4	3,8	19.704
Nord Est	525.300	9,4	3,9	14.235
Centro	723.600	13,2	5,0	17.057
Mezzogiorno	1.219.000	17,9	7,5	26.736

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Nota: il tasso di irregolarità corrisponde all'incidenza % degli occupati irregolari sul totale degli occupati

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al [comma 1](#) per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al [comma 1](#), per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti del [presente articolo](#) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per una ditta con una sospensione in corso (vedremo come si farà ad accertare questo aspetto!)

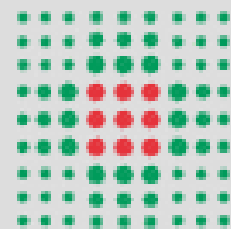
Tempestività del provvedimento sospensivo (immediatezza e 7 giorni al massimo tra segnalazione ed accertamento + provvedimento)

8. I poteri di cui al [comma 1](#) spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Conferma delle competenze dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL) delle Aziende Sanitarie Locali in materia, con tutti i poteri conferiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sospensioni.

Chiaramente i nostri servizi non si occuperanno, come non si sono mai occupati, di regolarità contributiva e, se ravviseranno, nel corso di una ispezione, situazioni di lavoro nero provvederanno a segnalare all'Ispettorato.

Per tutto il resto, ed in particolare sulla sicurezza di **tutti i luoghi di lavoro, SIAMO OPERATIVI AL 100%**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

12. É comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

L'applicazione delle sanzioni aggiuntive non esclude l'applicazione delle altre "storiche" sanzioni previste dal Decreto 81/2008, anzi, secondo autorevoli pareri legali, l'assenza di tali sanzioni potrebbe pregiudicare la consistenza del provvedimento di sospensione e la sanzione con somme aggiuntiva da pagare.

Abbiamo avuto CHIARE ISTRUZIONI di applicare entrambe le fattispecie sanzionatorie.

La “voce” della REGIONE EMILIA ROMAGNA:

Il provvedimento di sospensione

L' articolo 14 del D.Lgs n. 81/08, così come modificato, prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale debba - e non più possa - essere adottato in tutti i casi in cui vengano accertate gravi - e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nell'Allegato I del D.Lgs 81/08.

Il provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al D.Lgs 758/94 ovvero a quelli previsti dall'articolo 301 bis del D.Lgs 81/08 ma si somma agli stessi, rappresentando un disposto **aggiuntivo**. È sempre fatta salva l'applicazione delle misure cautelari previste in casi di pericolo grave ed imminente, quali ad esempio i provvedimenti ex art. 321 C.P.P. ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs 758/94.

Il provvedimento è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d'imprenditore ai sensi del Codice Civile. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i datori di lavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le organizzazioni sindacali o le associazioni datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali o religiose.

La “voce” della REGIONE EMILIA ROMAGNA:

Modalità di adozione del provvedimento

Il provvedimento di sospensione dovrà quindi essere adottato, qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell'attività di controllo direttamente dal personale che esegue l'accertamento.

Gli effetti della sospensione decorreranno di regola, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, dal momento della notifica del provvedimento in quanto l'accertamento di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia, di per sé, la presenza di una situazione di pericolo o di grave rischio. A tal fine il provvedimento dovrà essere notificato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nell'immediatezza degli accertamenti o mediante PEC.

Nel caso di circostanze particolari è valutabile il differimento della validità del provvedimento alle ore 12.00 del giorno successivo ovvero al termine dell'attività lavorativa. Tali circostanze possono essere legate al mantenimento dei livelli di salute e sicurezza sia dei lavoratori che della collettività. Ad esempio non è adottabile il provvedimento con validità immediata nel caso in cui lo stesso preveda il blocco di impianti complessi, per i quali siano necessarie particolari operazioni al fine del loro spegnimento ovvero messa in sicurezza.

ALLEGATO I

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Dove applicare le sospensioni, secondo anche le indicazioni della regione, comunque suscettibili di aggiornamenti

Tabella 2 – Allegato I e indicazioni applicative

	Voce Allegato I	Indicazioni applicative
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - per le nuove imprese entro 90 giorni dall'inizio attività ai sensi dell'art. 28, co. 3 bis D. Lgs 81/08 - e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 81/08.

Il DVR è il documento principale sulla sicurezza che le ditte devono sempre avere.

**Come dicono le indicazioni regionali,
E' MEGLIO AVERE UN DVR
SGANGHERATISSIMO, PIUTTOSTO
CHE NESSUN DOCUMENTO!!!**



2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o
		comunque privo degli elementi minimi. Inoltre, sono fatte salve le competenze esclusive del Corpo Nazionale dei VVF.

Il Piano di Emergenza è un documento obbligatorio.

Come dicono le istruzioni applicative regionali, **E' MEGLIO AVERE UN PE APPROSSIMATIVO, PIUTTOSTO CHE NESSUN DOCUMENTO!!!**

Occorre rivalutare l'importanza del PE, perché il legislatore lo ha voluto rimettere al centro della organizzazione della sicurezza.

Pensate alla questione degli **ambienti confinati o all'accesso in quota, alla necessità di evacuazioni urgenti per incendi o terremoti.** Occorre evitare soluzioni "cervellotiche" di accesso ai luoghi di lavoro.



3	Mancata formazione ed addestramento	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l'addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente preveda il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento (ad esempio art. 77, co. 5, art. 116, art. 169) ed il datore di lavoro non abbia provveduto ad entrambi.
---	-------------------------------------	--

Tutti i lavoratori devono ricevere la formazione e l'addestramento previsti dalla legge. Esistono poi diverse figure devono avere formazione ed addestramento obbligatori particolari (carrellisti, amiantisti, gruisti, DPI terza categoria, ecc.).

Il Datore di Lavoro deve verificare che la formazione sia sempre aggiornata e rispondente alle indicazioni normative.



4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione e non abbia nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il provvedimento deve essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.
---	--	--

Qui si parla di **organizzazione della sicurezza aziendale**.

Che sia interno o esterno, il Servizio va attivato formalmente, con nomina scritta, conferita a persona avente i requisiti (formazione) la quale deve accettare l'incarico. Esplicitamente.



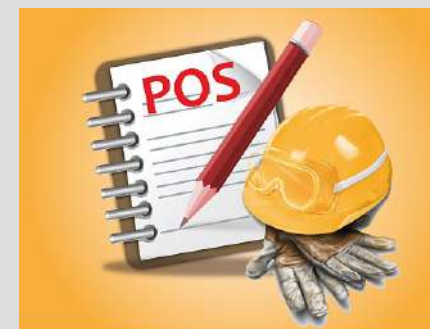
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'Allegato XV del D.Lgs 81/08.
---	---	---

Questo **E' UN PUNTO IMPORTANTISSIMO.**

La mancanza di POS comporta sospensione e 3.000,00 € di sovramulta, oltre alla sanzione ordinaria!! In tutto circa 5.000,00 €.

Ne vale la pena????

Ogni operatore della sicurezza si deve impegnare,, a divulgare queste informazioni: chiamare una DITTA allo sbaraglio, SENZA POS, AVRA' CONSEGUENZE PESANTI



6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile esclusivamente qualora il datore di lavoro non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.
---	--	--

OCCORRE ISTRUIRE I DATORI DI LAVORO A FORNIRE I DPI ED ANCHE A FORMALIZZARE QUESTO PASSAGGIO.

Se si rileva – adesso anche da parte del preposto - il mancato uso di DPI obbligatori, si deve ovviamente pretenderne l'immediato utilizzo, altrimenti si sospendono le lavorazioni.

Noi – Organo di Vigilanza – ancor di più alla luce del presente integrazione legislativa – LO FAREMO SICURAMENTE



7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora sia accertata la mancanza o inefficacia di protezioni verso il vuoto e non anche la loro incompletezza.
---	---------------------------------------	--

E' LA PIU' COMPLESSA DI TUTTE LE NOVITA'

su questo punto il dibattito, interno ai Servizi, ma anche in dottrina a livello più generale, è relevantissimo.

Ovviamente, sappiamo tutti che basta la carenza di un solo parapetto in un ponteggio, per provocare un infortunio grave e potenzialmente mortale e il concetto di “mancanza e inefficacia” è ampiamente generico e soggetto ad interpretazioni soggettive in questo caso INELIMINABILI.

NON METTETE L'ARBITRO IN CONDIZIONI DI SBAGLIARE!!!



8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora sia accertata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno (contro il franamento del fronte di scavo) e non anche la loro incompletezza fatto salvo quanto disposto nella relazione tecnica.
---	--	--

Anche in questo caso, le possibili violazioni non sono così infrequenti: posa di condotte, scavi per realizzazione di fondazioni e/o interrati, lavori in versante, ecc.

La norma dà indicazioni abbastanza precise in ordine a quando occorrono presidi di sostegno ad hoc.



9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora siano accertati <i>lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche</i> durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora siano accertati <i>lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette</i> , durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
11	Mananza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora sia accertata esclusivamente l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il loro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, a carente manutenzione.

Ho unificato le fattispecie, diverse ma riconducibili tutte a problematiche di tipo elettrico. E' un campo dove **il livello di attenzione è in genere basso**; alcuni esempi:

- certificazioni di rispondenza impiantistica assenti
- impianti datati e realizzati per porzioni non coordinate
- macchinari, apprestamenti e, nell'edilizia ponteggi, che si intersecano con le linee elettriche senza alcuna protezione.
- quadro assente o gravemente carente, assenza di magnetotermici, problemi sulle messe a terra.
- uso di PLE, in prossimità di cavi aerei.



12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora sia accertata non solo l'assenza o la rimozione dei dispositivi ma che tale violazione sia integrata dall'assenza di un relativo processo aziendale di vigilanza (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l'adozione del provvedimento.
----	--	---

Non riguarda solo le ditte con i macchinari aventi organi in movimento ma di fatto tutti i lavoratori che utilizzano macchine.



12bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Si ritiene che la condizione per l'adozione del provvedimento sarà riscontrabile qualora sia accertata la mancata notifica ai sensi dell'art. 250 o dell'art. 256 del D.Lgs 81/08.
-------	--	--

Consentire rimozioni di componenti edilizi anche minimi (canne fumarie, serbatoi, piccole coperture) in modo “sintetico e furbesco” per evitare PRESUNTI ritardi espone al rischio sospensione e doppia multa.



**OGNI VOLTA CHE C'E' RISCHIO POTENZIALE AMIANTO
CHIAMATE UNA DITTA SPECIALIZZATA!!!**

LA “NOSTRA” ATTIVITA’ DI VIGILANZA SU FORLI’ CESENA

PROGRAMMATA: attività Piano Regionale della
Prevenzione 2022-2025

SU RICHIESTA: esposti, segnalazioni, ARPA, INAIL, ecc.

INCHIESTE su INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI



Per il Macro-Obiettivo 4 “Infortuni e Incidenti sul lavoro, Malattie Professionali”, il PRP contempla 13 Obiettivi Strategici, 23 Linee Strategiche di intervento e 4 Programmi Predefiniti:

- **PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute**
- **PP6 Piano mirato di prevenzione (in Emilia-Romagna: logistica, macchine, attrezzature e impianti e trasporto professionale e non professionale)**
- **PP7 Prevenzione in edilizia e agricoltura, comparti a maggior rischio di infortuni mortali**
- **PP8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro.**



La Regione Emilia-Romagna ha adottato il proprio Piano 2021 – 2025 con DGR n. 2144 del 20/12/2021.

Esso contiene i programmi appena illustrati, più progetti relativi alla prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti.

Alcuni ambiti di intervento comuni, accertati come prioritari in Emilia-Romagna per l'elevato numero di infortuni mortali rispetto agli altri settori, sono identificabili nei settori dell'Edilizia** (9 infortuni mortali nel 2018, 15 nel 2020 e 9 nel 2021), dell'**Agricoltura** (13 infortuni mortali nel 2018, 10 nel 2020, 9 nel 2021) e della **Logistica** (4 nel 2021).**

Questi settori sono anche oggetto di attenzione del **Tavolo del Patto per il lavoro e il clima.**



Chi fa cosa?

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Il documento è un mezzo non il fine
- Il documento non serve allo PSAL
- Inutile riportare nel documento quello che dice la legge
- Il documento serve all'organizzazione aziendale e deve valere la spesa e l'impegno sostenuto
- Tutti devono collaborare alla redazione del documento

FINITO!!!!!!!



Grazie per l'attenzione.